

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

REGOLAMENTO

**CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

ART.1

Definizione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune di Quartu Sant'Elena.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio del Comune;
- b) gli incarichi notarili;
- c) gli incarichi connessi alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici, secondo la disciplina dettata dal codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e L.R. 5/2007), che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;
- d) gli incarichi di alto e specifico contenuto professionale comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- e) incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo e dei nuclei di valutazione.

ART.2

Contratti di lavoro autonomo

1. I rapporti di lavoro autonomo, con incarico individuale, ricomprendono gli incarichi occasionali e quelli di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, affidati con contratto di lavoro autonomo, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, sono finalizzati al raggiungimento di un risultato, sotto il coordinamento del Dirigente Responsabile del Settore di riferimento.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza del Comune.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere svolta presso le diverse sedi del Comune, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art.3

Presupposti dell'incarico

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti e requisiti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere a funzioni e competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. la prestazione deve essere temporanea e di elevata professionalità;
- c. accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili, sia in termini assoluti, per mancanza di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, sia in termini relativi, per impossibilità di distogliere il personale dai propri compiti, senza arrecare pregiudizio alla funzionalità del servizio;
- d. preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e. particolare e comprovata specializzazione universitaria, da ricondursi alla laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento universitario, o alla laurea del previgente ordinamento, ovvero a laurea triennale, con specializzazione a seguito di percorsi universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4

Incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza

1. Gli incarichi di studio hanno per oggetto la consegna di una relazione scritta finale, contenente i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

2. Gli incarichi di ricerca presuppongono un programma da parte del Comune che il prestatore dovrà realizzare nell'ambito dell'incarico affidato;

3. Le consulenze riguardano la produzione di pareri resi da esperti; le consulenze possono avere ad oggetto anche attività di studio e di ricerca.

4. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza possono essere affidati, oltre che a persone fisiche, secondo i requisiti e i presupposti di cui al precedente art.3, anche a soggetti giuridici, quali Istituzioni e/o Centri di Ricerca anche Universitari, Enti o Società di diritto pubblico e/o private.

5. Nel caso non si ricorra a rapporti di lavoro individuali, si applica, in quanto compatibile, la disciplina nazionale e/o regionale in materia di contratti pubblici e il regolamento comunale sulle acquisizioni in economia.

Art. 5

Programmazione

1. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza possono essere conferiti esclusivamente sulla base di un programma annuale, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dei commi 55 e 56 dell'art.3, Legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. Eventuali modifiche o integrazioni al programma sono adottate con la medesima procedura.

Art. 6

Requisiti soggettivi

1. Gli incarichi previsti nel presente regolamento possono essere conferiti a:

- a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, con abilitazione e/o iscrizione ad albi professionali;
- b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, senza abilitazione e/o iscrizione ad albi professionali.
- c) persone giuridiche, indicate al precedente art. 4, comma 4, in possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore cui è riconducibile l'incarico.

Art. 7

Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi di cui al presente regolamento, è fissato nella misura del 10% della spesa prevista per il personale appartenente all'area dirigenziale e direttiva (Cat.D), risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, Organizzazione e Personale con proprio atto, di norma entro il mese di gennaio di ogni anno, determina l'ammontare della spesa di cui al precedente comma 1.

3. La Giunta comunale definisce indirizzi per l'utilizzo delle risorse, entro i limiti di cui al comma 1.

Art. 8

Procedura comparativa e conferimento dell'incarico

1. Il conferimento degli incarichi previsti nel presente regolamento è disposto dal Dirigente del Settore competente mediante stipula di un contratto, nel quale sono specificati gli elementi indicativi del soggetto, la durata, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso.

2. L'affidamento di incarichi, in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Il conferimento dell'incarico avviene, di norma, mediante procedura comparativa.

4. La procedura comparativa deve prevedere:

- a) pubblicazione di un avviso di selezione nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, i requisiti richiesti, i criteri di valutazione, informati al principio di proporzionalità;
- b) presentazione, da parte dei soggetti interessati, di apposita domanda con allegato il curriculum;

- c) selezione dei candidati da parte del Dirigente, o, se del caso, di una commissione, nominata secondo le norme vigenti;
- d) approvazione della graduatoria finale di merito, sulla base degli esiti della valutazione.

Art. 9

Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante:

- a) valutazione dei titoli, mediante esame comparativo, secondo i criteri indicati nel bando, tesa ad accertare la maggiore coerenza dei titoli con l'oggetto e la natura dell'incarico;
- b) eventuale colloquio, teso ad approfondire le competenze in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.

Art. 10

Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione comparativa, oltre che nei casi previsti all'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), e), nelle seguenti ipotesi:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative previste negli artt. 8 e 9, purché non vengano modificate le condizioni indicate nell'avviso pubblico di selezione o i requisiti comunque richiesti;
- b) per incarichi di importo non superiore a Euro 5.000,00, in presenza, comunque, dei presupposti e dei requisiti soggettivi previsti nel presente regolamento;
- c) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative, organizzative e/o tecnologiche.

Art. 11

Disciplina dell'incarico

1. Il Dirigente del Settore interessato formalizza l'incarico mediante stipulazione di un contratto/convenzione, che contiene i seguenti elementi:

- a) i dati indicativi del soggetto;
- b) la precisazione della natura dell'incarico;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e) l'oggetto dell'incarico;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità e i tempi per il relativo pagamento;
- h) procedure sanzionatorie per inadempimento;
- i) il foro di Cagliari competente in caso di controversie.

2. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione degli emolumenti avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Per le collaborazioni coordinate e continuative, salvo diversa pattuizione, gli emolumenti vengono erogati mensilmente.

3. Il Dirigente competente provvede alla comunicazione dell'incarico:

- 1. al Settore del Personale, almeno tre giorni prima dell'avvio, nel caso in cui sia obbligatoria la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro;
- 2. al competente Settore incaricato per la pubblicazione sul sito web del Comune ;
- 3. al competente Ufficio, per la successiva comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

4. Il Dirigente competente provvede alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, - degli atti relativi al conferimento degli incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenza, previsti nel presente regolamento, di importo superiore a Euro 5.000,00..

Art. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati d'avanzamento.
2. Il Dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Dirigente può chiedere di integrare i risultati entro un congruo termine stabilito, comunque non superiore a 2/12 del tempo richiesto definito contrattualmente per la prestazione, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, procede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Nell'ipotesi in cui il risultato parziale della prestazione non sia di alcuna utilità per l'amministrazione, il dirigente, esperito il procedimento di contestazione, procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 13

Pubblicità degli incarichi

1. E' fatto obbligo al Dirigente che ha affidato l'incarico di provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune di Quartu Sant'Elena, tramite l'invio al Settore competente, dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del Dirigente preposto.
2. I contratti relativi ai rapporti di consulenza, ai sensi dell'art.3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n° 244, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 14

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi così come definita con le deliberazioni della Giunta Comunale n° 103 del 13 giugno 2006 e n° 247 del 29 dicembre 2006.
2. Il presente regolamento assume come prevalenti le eventuali modificazioni e/o integrazioni legislative inerenti i rapporti di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, intervenute successivamente alla sua approvazione.